



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV <i>Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo</i>		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
ART.5 - comma 1 - Contributo soggettivo obbligatorio 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF, secondo il disposto degli artt. 53 del DPR 917/86, e successive modificazioni ed integrazioni. Concorrono, altresì, a formare la base imponibile del contributo, i redditi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria e dichiarati secondo il disposto degli artt. 50 e 67, comma 1 lett. l) del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo si applica indipendentemente dall'applicazione dell'IRPEF. Ai fini del calcolo del contributo soggettivo obbligatorio si tiene conto delle seguenti aliquote percentuali: a) l'11,5% quale misura minima obbligatoria sul reddito professionale massimo pensionabile sino a €uro 62.450. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a €uro 90.000. La suddetta aliquota sarà aumentata	ART.5 - comma 1 - Contributo soggettivo obbligatorio 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF, secondo il disposto degli artt. 53 del DPR 917/86, e successive modificazioni ed integrazioni. Concorrono, altresì, a formare la base imponibile del contributo, i redditi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria e dichiarati secondo il disposto degli artt. 50 e 67, comma 1 lett. l) del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo si applica indipendentemente dall'applicazione dell'IRPEF. Ai fini del calcolo del contributo soggettivo obbligatorio si tiene conto delle seguenti aliquote percentuali: a) l'11,5% quale misura minima obbligatoria sul reddito professionale massimo pensionabile sino a €uro 62.450. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a €uro 90.000. La suddetta aliquota sarà aumentata	



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
<p>progressivamente di mezzo punto percentuale ogni anno fino all'aliquota massima del 22%;</p> <p>b) il 3% obbligatorio sul reddito professionale massimo pensionabile eccedente Euro 62.450, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale, così come disciplinato dal successivo art.21, comma 4 bis, e il restante 1% alla solidarietà. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a Euro 90.000.</p> <p>c) una aliquota variabile sino al 14%, espressa in unità, sull'intero reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, con facoltà per l'iscritto di aderire e di determinare la misura dell'aliquota stessa, che comunque non potrà essere inferiore ad un minimo del 2%. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione, per la scelta dell'aliquota, nonché per il versamento dei relativi contributi.</p>	<p>progressivamente di mezzo punto percentuale ogni anno fino all'aliquota massima del 22%;</p> <p>b) il 3% obbligatorio sul reddito professionale massimo pensionabile eccedente Euro 62.450, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale, così come disciplinato dal successivo art.21, comma 4 bis, ovvero sarà destinato a copertura dell'eventuale onere del riscatto di cui al successivo art. 16, previa formale richiesta da inviare contestualmente alla accettazione dell'onere da pagare comunicato dall'Ente. In quest'ultima ipotesi l'eventuale parte residuale del citato 2% sarà destinata al montante contributivo individuale. Il restante 1% del 3% sarà destinato alla solidarietà. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a Euro 90.000.</p> <p>c) una aliquota variabile sino al 14%, espressa in unità, sull'intero reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, con facoltà per l'iscritto di aderire e di determinare la misura dell'aliquota stessa, che comunque non potrà essere inferiore ad un minimo del 2%. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione, per la scelta</p>	<p>Il richiedente il riscatto degli anni di laurea o del servizio militare potrà decidere di destinare il 2% della contribuzione eccedente il limite massimo del reddito pensionabile alla copertura dell'onere del riscatto, esercitando questa facoltà al momento della domanda di riscatto. In tal caso la contribuzione eccedente invece di alimentare il montante individuale sarà utilizzata per coprire l'onere del riscatto.</p>



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
	dell'aliquota, nonché per il versamento dei relativi contributi.	
Art. 5 - comma 1 ter - ex novo Contributo soggettivo obbligatorio	Art. 5 - comma 1 ter - ex novo Contributo soggettivo obbligatorio 1ter. Nel caso di partecipazione ad Associazioni professionali o Società tra Professionisti, ciascun veterinario associato o socio deve applicare le percentuali del contributo soggettivo sul reddito professionale derivante dalla quota di partecipazione agli utili dell'Associazione o Società. Per il reddito del socio della società tra professionisti si prescinde dalla qualificazione fiscale dello stesso e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile.	Analogamente all'art. 7 appare necessario evidenziare che il reddito delle associazioni e società deve essere dichiarato dai soci per la propria quota di partecipazione specificando, che si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito delle STP (si ricorda che fiscalmente è un reddito di impresa). Nel caso di STP, inoltre, l'utile potrebbe non essere distribuito, fatto che non rileva dal punto di vista previdenziale.



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
Art. 5 - comma 3 bis - inserimento ex novo Contributo soggettivo obbligatorio	Art. 5 - comma 3 bis - inserimento ex novo Contributo soggettivo obbligatorio	
	3bis. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente con una età superiore a trentadue anni ma inferiore a trentacinque, il contributo minimo di cui al precedente comma 2 è dovuto nella misura del 33% per il primo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il secondo anno effettivo di iscrizione.	
Art.5 bis - comma 3 - Contribuzione dovuta in rapporto di convenzione	Art.5 bis - comma 3 - Contribuzione dovuta in rapporto di convenzione	
OMISSIS 3.La contribuzione annua determinata a norma del primo comma è destinata alla copertura del contributo soggettivo di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, e del contributo di indennità di maternità di cui all'art. 9, comma 1. Qualora la contribuzione risultante dalla determinazione di cui al comma 1, sia inferiore a quella dovuta dall'iscritto, ovvero	OMISSIS 3.La contribuzione annua determinata a norma del primo comma è destinata alla copertura del contributo soggettivo di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, del contributo di indennità di maternità di cui all'art. 9, comma 1 e dell'eventuale onere del riscatto di cui al successivo art. 16, previa formale richiesta da	



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
<p>l'Amministrazione non provveda, o non provveda per intero, al versamento della medesima, resta a carico dell'iscritto il pagamento della rimanente contribuzione.</p> <p>OMISSIS</p>	<p>inviare contestualmente alla accettazione dell'onere da pagare comunicato dall'Ente.</p> <p>Qualora la contribuzione risultante dalla determinazione di cui al comma 1, sia inferiore a quella dovuta dall'iscritto, ovvero l'Amministrazione non provveda, o non provveda per intero, al versamento della medesima, resta a carico dell'iscritto il pagamento della rimanente contribuzione.</p> <p>OMISSIS</p>	
<p>Art. 7 - comma 2 - Contributo integrativo</p> <p>OMISSIS</p> <p>2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei Veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o</p>	<p>Art. 7 - comma 2 - Contributo integrativo</p> <p>OMISSIS</p> <p>2. Le Associazioni professionali e le Società tra Professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'applicazione IVA.</p> <p>L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo associato o socio è calcolato su una</p>	<p>A seguito della legge istitutiva delle Società tra Professionisti è opportuno evidenziare che le società di professionisti sono esclusivamente le Società tra professionisti.</p> <p>In fase di compilazione del Modello 1, l'Ente fornirà una informativa con esempi di calcolo.</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
<p>società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.</p> <p>OMISSIS</p>	<p>percentuale del volume di affari dell'Associazione o Società pari alla quota di partecipazione agli utili di ogni professionista iscritto all'Albo dei Medici Veterinari.</p> <p>Nel caso di Società tra professionisti con quote minoritarie di soci non professionisti, la quota di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo le percentuali dei soci non professionisti e ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.</p> <p>OMISSIS</p>	
<p>Art. 7 - comma 3 ter - inserimento ex novo Contributo integrativo</p>	<p>Art. 7 - comma 3 ter - inserimento ex novo Contributo integrativo</p> <p>3ter.Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente con una età superiore a trentadue anni ma inferiore a trentacinque, il contributo minimo di cui al precedente comma 3 è dovuto nella misura del 33% per il primo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il secondo anno effettivo di iscrizione.</p>	



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
Art. 16 - comma 2 - Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare	Art. 16 - comma 2 - Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare	
OMISSIS 2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché il servizio civile sostitutivo. OMISSIS	OMISSIS 2.Sono analogamente riscattabili titoli e tirocini attinenti la professione veterinaria , il periodo di servizio militare, nonché il servizio civile sostitutivo. OMISSIS	Modifica formale necessaria a seguito delle modifiche dell'apposito Regolamento del riscatto intervenute nel 2015.
Art. 19 - comma 3 - Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni - Controlli	Art. 19 - comma 3 - Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni – Controlli	
OMISSIS 2.Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 7, comma 2. OMISSIS	OMISSIS 3.Relativamente al reddito professionale e al volume di affari dei partecipanti a Società tra professionisti o ad associazioni professionali si applicano i criteri di cui all'articolo 5, comma 1 ter, e all'articolo 7, comma 2 OMISSIS	



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
Art. 49 - comm1 e 2 - Reddito annuo convenzionale per il pregresso venticinquennio	Art. 49 - comm1 e 2 - Reddito annuo convenzionale per il calcolo della media dei redditi pregressi	
1.Per le pensioni maturate successivamente alla data del 27 aprile 1991 e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, inferiore ai venticinque anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 21 verrà calcolata integrando, fino al prescritto numero di venticinque, gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 5. Il reddito professionale da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al reddito convenzionale di cui all'art.5, comma 2.	1.Per le pensioni maturate successivamente alla data del 27 aprile 1991 e concesse con una anzianità contributiva, <u>posteriore</u> alla data di entrata in vigore della legge 12/4/1991 n. 136, inferiore al numero di anni richiesti a norma del comma 3 dell'articolo 21 per il calcolo della media dei redditi professionali, detto calcolo verrà effettuato integrando, fino al prescritto numero necessario , gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 5. Il reddito professionale da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al reddito convenzionale di cui all'art.5, comma 2.	La modifica al comma 1 si è resa necessaria per allinearla a quanto stabilito all'art.21, comma 3, ossia che a decorrere dal 2016 la media dei redditi per il calcolo della pensione si estende progressivamente fino a considerare 35 anni. Pertanto, anche la contribuzione versata e calcolata secondo la legge 136/1991 deve essere effettivamente pari al numero di anni necessari per il calcolo della pensione. E' stato quindi eliminato il riferimento specifico ai venticinque anni ed è stato richiamato quanto disposto dall'art. 21, comma 3.
2.Per le pensioni indirette e per le pensioni di invalidità l'integrazione contributiva di cui al comma 1 del presente articolo verrà calcolata integrando fino al numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2, dell'art. 5. Per le	2.Per le pensioni indirette, per quelle di invalidità e di inabilità non è dovuta alcuna integrazione contributiva di cui al comma 1 del presente articolo.	La modifica al comma 2 è dettata dalla opportunità di eliminare l'obbligo di versare un'integrazione contributiva che copra almeno dieci di contribuzione post L.136/1991, a fronte invece di requisiti di accesso ai pensionamenti di invalidità ed indiretta che prevede un'anzianità minima di 5 anni. La casistica è molto esigua ed inoltre genera



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
pensioni di inabilità non è dovuta alcuna integrazione contributiva di cui al comma 1 del presente articolo.		un aggravio economico a carico di fasce più deboli a causa della malattia o ovvero del decesso prematuro dell'iscritto.
Art. 61 - comm1 e 2 - Indennità in caso di adozione	Art. 61 - comm1 e 2 - Indennità in caso di adozione e di affidamento	
1. L'indennità di cui all'articolo 58 spetta altresì per l'ingresso nella famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età o, in caso di adozione internazionale, i 18 anni d'età. Qualora tale indennità non sia stata richiesta dalla madre avente diritto, la stessa è riconosciuta al padre libero professionista. 2. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia, corredata di idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data del detto ingresso e l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo, nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.	1. L'indennità di cui all'articolo 58 spetta altresì per l'ingresso nella famiglia del bambino minore adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età o, in caso di adozione internazionale, fino al compimento del diciottesimo anno d'età. Nel caso di affidamento non preadottivo l'indennità di cui all'art.58 spetta per un periodo massimo di tre mesi. Qualora tale indennità non sia stata richiesta dalla madre avente diritto, la stessa è riconosciuta al padre libero professionista. 2. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino minore nella famiglia, corredata di idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data del detto ingresso e l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo,	Eliminazione del limite di età (6 anni) per le adozioni nazionali sulla base della sentenza della Corte Costituzionale numero 205/2015: pertanto per tutte le adozioni non rileva l'età dell'adottando, purché sia un minore. Si prevede di concedere l'indennità di maternità anche per l'affidamento (affido temporaneo/provisorio) , dato che l'affidatario deve, come per le adozioni, accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, nonostante la permanenza del legame con la famiglia di origine. Tale modifica è resa opportuna anche dalla vigente formulazione dell'art. 72 del T.U. che fa riferimento genericamente agli "affidamenti", a differenza della previgente normativa che contemplava esclusivamente l'"affido preadottivo. Inoltre, nell'art.72 citato si richiama l'art. 26 del medesimo



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
	nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo .	T.U. che prevede tale affido per le lavoratrici dipendenti (congedo di maternità).